

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOLA, PICCOLI, BERNARDI, FUSARO, PUMILIA, GIORDANO, MEUCCI, PEZZATI, ALIVERTI, BORRUSO, CUMINETTI, MANFREDI MANFREDO, MORA, PENNACCHINI, ROSATI, SEDATI, TANTALO, ZOLLA, AIARDI, ARMELLA, BELUSSI ERNESTA, BORTOLANI, BOTTA, CARUSO IGNAZIO, CAPPELLI, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO PAOLA, CARLOTTO, CIANNAMEA, COSTAMAGNA, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, DE POI, FERRARI SILVESTRO, GARGANO, GARZIA, GAVA, GIGLIA, IOZZELLI, LUCCHESI, MAGGIONI, MANTELLA, MAROCCO, MARTINELLI, MERLONI, MEZZOGIORNO, MOLE', ORSINI GIANFRANCO, PAVONE, PICCINELLI, PISICCHIO, PONTELLO, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, RENDE, ROCELLI, SABBATINI, SANESE, SCALIA, SEGNI, SINESIO, SPIGAROLI, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TESINI GIANCARLO, TOMBESI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, USELLINI, VECCHIARELLI, VERNOLA, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 21 marzo 1977

Tutela preventiva della sicurezza pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave situazione dell'ordine pubblico, resa più drammatica dai recenti avvenimenti che si sono concretizzati in vari atti di guerriglia urbana volti a minare le istituzioni e correlativamente ad attentare all'incolumità fisica dei cittadini, non può far dilazionare più oltre l'adozione di provvedimenti legislativi che consentano alle forze di polizia la possibilità di operare concretamente sul piano della prevenzione per impedire le conclusioni estreme di tali reati.

In questo contesto pare opportuna, come prima misura, la adozione di un provvedimento che preveda, in via eccezionale, a tempo determinato e con le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione la possibilità per le forze di polizia di operare il fermo di sicurezza nei confronti di persone gravemente sospette di porre in essere atti preparatori diretti alla eversione, al terrorismo, nonché al sequestro di persona, delitto quest'ultimo foriero non solo di grave allarme sociale, ma spesso anche utilizzato,

come si è dimostrato, per l'autofinanziamento di gruppi eversivi.

Il provvedimento che si propone, si colloca nell'ambito dell'articolo 13 della Costituzione e come tipica attività di polizia preventiva.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 1956, sia pur con riguardo ad ipotesi diversa, non ha esitato ad affermare che l'articolo 13 non deve essere inteso quale garanzia di indiscriminata ed illimitata libertà di condotta del cittadino, che dovrà poter far uso dei propri diritti e delle proprie libertà, ma senza pretendere che situazioni contrarie alla civile convivenza diventino legittime o lecite, con una lata interpretazione del dettato costituzionale. Con la stessa sentenza la Corte ha poi confermato che le sofferenze per certe presunte limitazioni della libertà sono doverose, dovendosi avere riguardo alla sicurezza della generalità del cittadino.

Ed è proprio sulla base di queste considerazioni che nel passato con tre distinte proposte presentate, in epoca diversa, per iniziativa di Governi anche di centro-sinistra, si propose, con ampia motivazione che ancor oggi deve essere condivisa e rafforzata dall'attuale momento, il provvedimento del fermo di sicurezza.

I presentatori di questa proposta, per non dar adito a dispute demagogiche o a

dubbi interpretativi delle intenzioni, hanno voluto ulteriormente delimitare l'area di applicabilità delle norme, circoscrivendole ad ipotesi specifiche riguardanti gravissimi reati per i quali la pubblica opinione attende provvedimenti seri e meditati.

È utile ricordare che per i reati ipotizzati non è ammessa la concessione della libertà provvisoria e ciò è già di per sé motivo sufficiente per giustificare l'adozione di un provvedimento volto ad impedirne preventivamente la consumazione e come tale integrante l'ipotesi della necessità e dell'urgenza indicate nell'articolo 13 della Costituzione.

La norma suggerita con l'articolo 2 è un'ulteriore tutela dei diritti dei cittadini; la perquisizione del fermato, che per altro, a mente del successivo articolo 4 va comunicata all'autorità giudiziaria consente di appurare in tempi brevi la fondatezza del provvedimento.

Ci si augura che la presente proposta di legge venga rapidamente approvata e che gli effetti di essa possano concorrere al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza, realizzati i quali essa non ha più ragion di esistere.

La limitazione temporale della validità delle norme, proposta con l'articolo 5, sta a dimostrare gli intenti democratici che hanno portato alla sua formulazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Qualora nell'ambito di operazioni di pubblica sicurezza, volte a prevenire la commissione di delitti, si appalesi la necessità e l'urgenza di verificare la fondatezza di indizi o notizie comunque raccolti, tali da far presumere la preparazione dei delitti medesimi, l'autorità di pubblica sicurezza può procedere al fermo di persone che con il loro comportamento, in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, diano fondato motivo di ritenere che stiano per commettere uno dei delitti, di cui agli articoli: 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (banda armata: formazione e partecipazione), 422 (strage), 430 (disastro ferroviario),

432 (attentati alla sicurezza dei trasporti), 605 (sequestro di persona), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale.

Analogamente l'autorità di pubblica sicurezza può procedere al fermo di coloro che non diano sufficienti indicazioni sulla propria identità personale ovvero di coloro che diano fondato motivo di ritenere di essere illegittimamente in possesso di armi.

ART. 2.

In caso di necessità e di urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può procedere alla perquisizione personale di colui che è stato fermato ai sensi del precedente articolo 1; può procedere altresì all'interrogatorio del medesimo.

ART. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza può trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze che hanno portato all'adozione del provvedimento, dopo di che deve far tradurre i fermati nel carcere giudiziario o nel carcere mandamentale.

ART. 4.

Il fermo ed i provvedimenti ad esso conseguenti hanno carattere provvisorio e devono essere tempestivamente comunicati all'autorità giudiziaria.

In ogni caso la comunicazione deve avvenire entro 48 ore; se l'autorità giudiziaria competente non convalida i provvedimenti entro le successive 48 ore, essi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Nella comunicazione all'autorità giudiziaria si deve dare notizia delle perquisizioni personali disposte e dell'interrogatorio reso dal fermato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e rimarrà in vigore sino alla promulgazione del nuovo codice di procedura penale.